



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- L'inesperienza dei figli che subentrano nell'impresa del padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali
- RUNTS operativo dal 23.11.2021
- Modello Redditi 2021 – la corretta indicazione dei crediti d'imposta Covid-19 – prima parte
- La responsabilità degli amministratori nella gestione societaria
- Le novità del c.d. “Decreto Fiscale”

Indice:

Flash di stampa



5

L'Agenzia interpreta



11

Il Giudice ha sentenziato



14

In breve	16
L'inesperienza dei figli che subentrano nell'impresa del padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali	16
RUNTS operativo dal 23.11.2021	18
L'Approfondimento – 1	20
Modello Redditi 2021 – La corretta indicazione dei crediti d'imposta Covid-19 – prima parte	20
L'Approfondimento – 2	27
La responsabilità degli amministratori nella gestione societaria.....	27
L'Approfondimento – 3	35
Le novità del c.d. "Decreto Fiscale"	35
L'angolo informatico	49
Valutazione economica delle nuove tecnologie VOIP/CLOUD.....	49

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Nuovo regime di patent box	IL SOLE 24 ORE 25.10.2021	Il D.L. 146/2021 ha previsto modifiche al patent box stabilendo che il regime si applica alle attività di ricerca e sviluppo relative ai beni utilizzati direttamente o indirettamente dall'impresa.
Beni d'impresa rivalutati e riallineamenti	IL SOLE 24 ORE 25.10.2021	Il quadro RQ del modello Redditi 2021 è di è di particolare importanza per le imprese che intendono perfezionare l'opzione del riallineamento tra i valori contabili e fiscali delle immobilizzazioni ed attribuire efficacia fiscale alla rivalutazione. Dopo gli interventi dell'Agenzia delle Entrate e della Cassazione, il nuovo importo si perfeziona indicando nel quadro RQ i maggiori valori, mentre il quadro RV va utilizzato per il riallineamento contabile e fiscale.
Le incognite per alberghi e terme	IL SOLE 24 ORE 25.10.2021	Nonostante l'art. 6-bis D.L. 23/2020 e la norma interpretativa dell'art. 5-bis D.L. 41/2021, ad oggi la rivalutazione "gratuita" del settore alberghiero e termale presenta ancora criticità interpretative.
Effetti eventuale mancata proroga del superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 26.10.2021 ITALIA OGGI 25.10.2021	Si segnala che in caso di mancata proroga del superbonus 110%, la detrazione diretta in dichiarazione, da parte delle persone fisiche, potrebbe essere concessa se i bonifici parlanti vengono eseguiti entro la data di scadenza dell'agevolazione. Per cedere il credito a terzi o per avere lo sconto in fattura, è necessario invece effettuare e saldare i lavori.
Penali, assicurazioni e fideiussioni blindano il bonus facciate al 90%	IL SOLE 24 ORE 26.10.2021	Se il bonus facciate non venisse prorogato, gli operatori si troverebbero in difficoltà, visto i tempi lunghi richiesti per i lavori, e per questo motivo i privati potrebbero anticipare i pagamenti mentre per le imprese vi è l'ostacolo del principio di competenza.

Isee famiglia d'origine per bonus casa under 36	IL SOLE 24 ORE 26.10.2021	Il bonus casa introdotto dal Decreto Sostegni-bis si rivolge ai giovani con meno di 36 anni che acquisteranno la prima casa entro il 30.06.2022 e con un Isee non superiore a € 40.000, dove il modello viene calcolato con riferimento al nucleo familiare costituito da tutti i componenti della famiglia anagrafica.
Ecoincentivi auto da prenotare	ITALIA OGGI 26.10.2021	Il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato che sarà possibile prenotare sull'apposita piattaforma gli incentivi per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni dalle ore 10:00 del 27.10.2021.
Limite pagamento in contanti	ITALIA OGGI 25.10.2021	Dal 1.01.2022, la soglia per il pagamento in contanti si abbasserà dai 2.000 ai 1.000 euro.
Lavori immobiliari eseguiti in altri Paesi UE	ITALIA OGGI 25.10.2021	Con riguardo ai lavori immobiliari eseguiti in altri Paesi Ue soggetti all'Iva nel Paese in cui si trova l'immobile, spostare materie prime da utilizzare, complica l'applicazione dell'imposta, in quanto l'impresa che porta con sé il materiale che serve per l'esecuzione dell'appalto oltre confine deve registrarsi nel luogo di destinazione. Questo perché l'introduzione dei beni è assimilata a un acquisto intracomunitario.
Pagamento cartelle entro il 2.11	IL SOLE 24 ORE 27.10.2021	Entro il 2.11.2021, per conservare il piano di dilazione in essere all'8.03.2020, occorre versare le somme maturate nel periodo di sospensione dei pagamenti all'agente della riscossione. Per non decadere serve versare un numero di rate tale da rimanere al di sotto delle 18 non versate.
Riapertura termini rottamazione-ter	IL SOLE 24 ORE 27.10.2021	La riapertura dei termini al 30.11.2021 permette da un lato il pagamento delle quote della rottamazione-ter e dall'altro di avere certezza degli importi stralciati sotto di € 5.000. Inoltre, se viene pagato un importo non dovuto, si ha diritto alla restituzione dell'indebitato.

Cantieri per superbonus e facciate	IL SOLE 24 ORE 27.10.2021	L'art. 13 D.L. 146/2021 introduce una normativa stringente modificando l'art. 14 D.Lgs. 81/2008 che riguarda i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute dei lavoratori, anche con riguardo ai lavori realizzati nel condominio e per gli interventi di superbonus o bonus facciate.
Recupero credito	IL SOLE 24 ORE 27.10.2021	Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e il superbonus 110% presentano tratti e caratteristiche comuni dal punto di vista delle tempistiche dei controlli e del regime sanzionatorio applicabile. Per entrambi, l'accertamento è possibile fino all'8° anno successivo a quello del relativo utilizzo dell'eventuale credito d'imposta inesistente.
Decreto attuativo del Pnrr	IL SOLE 24 ORE 28.10.2021 ITALIA OGGI 28.10.2021	<p>Il decreto legge per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato approvato e tra le varie misure si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un superbonus 80% per alberghi, strutture ricettive, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, fiere, congressi e agriturismi. Si tratterà di un credito d'imposta sugli interventi di riqualificazione energetica, messa in sicurezza antisismica, eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali, digitalizzazione e manutenzione straordinaria; • in alternativa, il Fondo prevede contributi diretti alla spesa (35%) per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale da realizzare entro il 31.12.2025 e con un importo minimo di 500.000 euro e massimo di 10 milioni; • un credito d'imposta del 50% per agevolare la digitalizzazione dei servizi offerti da agenzie di viaggi e tour operator, fino ad un massimo di 25.000 euro.

<p>Proroghe per superbonus e bonus facciate</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.10.2021</p>	<p>Il bonus facciate, in base alle ultime indicazioni della legge di Bilancio 2022, dovrebbe essere prorogato ma con la riduzione dell'aliquota del 60%. Il Superbonus invece potrebbe essere prorogato fino al 31.12.2022 con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica per le villette unifamiliari e per gli immobili che abbiano fino a 4 unità immobiliari, con un Isee non superiore a 25.000 euro.</p>
<p>Terzo settore</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.10.2021</p>	<p>È stata ufficializzata dal Ministero del Lavoro nel 23.11.2021 la data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). Inizierà il procedimento di trasmigrazione delle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri con le modalità previste dal D.M. 106/2020.</p>
<p>Professioni nella PA con Albo e Cassa</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 28.10.2021</p>	<p>Per effetto di una norma inserita nel decreto di attuazione del Piano varato il 27.10.2021 dal Consiglio dei Ministri, i liberi professionisti che scelgono di candidarsi a un incarico pubblico legato al Pnrr possono mantenere l'iscrizione all'Albo e alla cassa di previdenza.</p>
<p>Proroga bonus edilizi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 29.10.2021 ITALIA OGGI 29.10.2021</p>	<p>Il disegno di legge di Bilancio 2022, approvato dal consiglio dei Ministri, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la proroga del superbonus 110%, con una riduzione al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; • la cessione e lo sconto in fattura, oltre ad avere un'applicazione limitata, sono riconosciute solo con riguardo alle spese sostenute dall'1.01.2022 al 31.12.2025 relative al superbonus; • la riduzione dal 90% al 60% del bonus facciate previsto fino al 2023; • la conferma del bonus mobili nella misura del 50% delle spese sostenute, ma con riduzione del tetto da 16.000 euro a 5.000 euro per il triennio 2022/2024; • I bonus relativi a risparmio

energetico (65%), ristrutturazione (50%) e bonus verde (36%), sono prorogati di altri tre anni.

Modifiche alla riscossione	IL SOLE 24 ORE 29.10.2021	La bozza di legge di Bilancio 2022 prevede un fondo, pari a 990 milioni di euro, per consentire tramite l'unificazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate, la rimozione dell'aggio di riscossione, che resterà in vigore fino a fine 2021.
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali	IL SOLE 24 ORE 29.10.2021 ITALIA OGGI 29.10.2021	La bozza di disegno di legge di Bilancio 2022, approvata dal consiglio dei Ministri, proroga i bonus fiscali relativi agli investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e nelle attività di ricerca e sviluppo, design e innovazione tecnologica.
Risorse per Nuova Sabatini	ITALIA OGGI 29.10.2021	La bozza di disegno di legge di Bilancio 2022 rifinanzia la cosiddetta agevolazione Nuova Sabatini per gli anni dal 2022 al 2026 a sostegno degli investimenti produttivi delle micro-imprese e delle pmi.
Rinviate al 01.01.2023 plastic e sugar tax	IL SOLE 24 ORE 29.10.2021	La plastic e sugar tax sono rinviate al 1.01.2023, senza ulteriori modifiche di struttura o precisazioni applicative e di coordinamento con il diritto Ue.
Immobilizzazioni immateriali e bozza di legge di Bilancio 2022	IL SOLE 24 ORE 30.10.2021	I soggetti che hanno rivalutato i marchi o riallineato gli avviamenti pagando l'imposta sostitutiva del 3% potranno dedurre le quote di ammortamento in 50 anni.
Industria 4.0 e bozza di legge di Bilancio 2022	IL SOLE 24 ORE 30.10.2021	Per il credito di imposta su investimenti in beni strumentali 4.0 è possibile ottenere un credito del 40% fino al 31.12.2022, mentre per gli investimenti successivi, il credito d'imposta scenderà al 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro e al 5% per quelli fino a 20 milioni di euro. Sono previste modifiche anche per le imprese che effettuano investimenti in software, sistemi integrati, piattaforme e applicazioni in ambito Industria 4.0. Per queste è possibile ottenere fino al 31.12.2023 il contributo del 20%.

Credito d'imposta ricerca e sviluppo e bozza di legge di Bilancio 2022	IL SOLE 24 ORE 30.10.2021	Con il credito di imposta in ricerca e sviluppo le imprese possono ricevere un contributo del 20% fino al 31.12.2022 nel limite massimo annuale di 4 milioni. La percentuale scende invece al 10% dal 2023 fino al 2031.
Detassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari e bozza di legge di Bilancio 2022	IL SOLE 24 ORE 30.10.2021	È stata prorogata al 2022 la detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola.
Accertamento dei diritti doganali	IL SOLE 24 ORE 30.10.2021	Considerando che il rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode è assimilabile ad un processo verbale di constatazione, ai sensi dell'art. 7, c. 1 dello Statuto del contribuente, sono da considerare illegittimi gli atti che richiamano stralci di un rapporto, senza che questo risulti allegato agli stessi o prodotto in giudizio.
Proroga termine presentazione modello 770	ITALIA OGGI 30.10.2021	È stato approvato lo slittamento dei termini per la trasmissione del modello 770 al 10.12.2021.
Bonus edilizi e bozza di legge di Bilancio 2021	ITALIA OGGI 30.10.2021	Si sta discutendo la proroga della cessione/sconto in fattura anche per il bonus edilizi del 50% e del 65% oltre il 31.12.2021.
Bonus tessile, moda e accessori	ITALIA OGGI 30.10.2021	Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea, gli operatori del settore tessile, moda, calzature e pelletteria possono richiedere il credito d'imposta fino al 22.11.2021 con riguardo al credito 2020. Inoltre, con lo stesso provvedimento, dal 10.05 al 10.06.2022 è possibile richiedere il medesimo credito riferito all'anno d'imposta 2021.

L'Agenzia interpreta



<p>Ammortamento impianto eolico</p>	<p>INTERPELLO N. 724 DEL 18.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che in riferimento al piano di ammortamento di un impianto eolico, per determinare l'aliquota corretta occorre separare la componente impiantistica da quella immobiliare.</p>
<p>Iva agevolata per macchinari anti-Covid</p>	<p>INTERPELLO N. 717 DEL 18.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha affermato che dal 1.01.2021 si applica l'Iva agevolata nella misura del 5% alle cessioni o locazioni di macchinari accessori e dispositivi medico-diagnostici anti-Covid.</p>
<p>Contributo a fondo perduto</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 268440 DEL 13.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento ha stabilito le modalità e i termini in modo da consentire, dal 14.10 fino al 13.12.2021, alle imprese, professionisti, titolari di reddito agrario e di partita Iva, con compensi o ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro relativamente al 2019, di inviare le domande per fruire dei contributi «Sostegni» e/o dei contributi «Sostegni-bis attività stagionali o alternativo» la cui entità può variare dal 20 al 30% a seconda del calo di fatturato registrato negli anni 2021-2020-2019.</p>
<p>Bonus affitti zone calamitate</p>	<p>INTERPELLO N. 713 DEL 18.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha confermato che nelle zone calamitate, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili spetta a prescindere dal calo del fatturato.</p>
<p>Rinuncia crediti per contratti di affitto</p>	<p>INTERPELLO N. 716 DEL 18.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che si qualifica come diminuzione di ricavi ai fini della determinazione del reddito imponibile Ires e Irap, la rinuncia ai crediti per canoni scaduti per contratti di affitto d'azienda, maturata nel contesto delle restrizioni anti-Covid e risultante dalla rinegoziazione.</p>
<p>Cumulo risorse Pnrr e bonus 4.0</p>	<p>CIRCOLARE N. 21/E/2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la circolare, ha precisato che essendo previsto il divieto di cumulo dei fondi Pnrr con le risorse</p>

		<p>ordinarie da bilancio statale, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali non può essere cumulabile con le risorse che derivano dal Pnrr.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione</p>	<p>PROVVEDIMENTO DEL 27.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, ha stabilito che il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione spetta nella misura piena del 100%. Si ricorda che il contributo è pari al 50 % della riduzione del canone di locazione, entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.</p>
<p>Cessione semplificata delle eccedenze Ires</p>	<p>INTERPELLO N. 743 DEL 27.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, conferma che è possibile cedere in maniera semplificata le eccedenze Ires ex art. 43-ter D.P.R. 602/1973 a favore di società controllate residenti anche da parte della controllante non residente.</p>
<p>Esenzione Iva per corso di lingua estero riconosciuto</p>	<p>INTERPELLO N. 750 DEL 27.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha chiarito che i corsi di lingua inglese, che l'ente certificatore non stabilito in Italia svolge a favore di un istituto scolastico nazionale, beneficiano dell'esenzione Iva.</p>
<p>Codice tributo bonus prima casa "under 36"</p>	<p>RISOLUZIONE N. 62/E DEL 27.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione, ha istituito il codice 6928 per poter utilizzare in compensazione l'agevolazione in favore degli acquirenti di "prime case" under 36.</p>
<p>Bonus affitti attività commerciali multipunto in zona rossa</p>	<p>INTERPELLO N. 747 DEL 27.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nonostante non ci sia un richiamo espresso alla normativa, anche le imprese multiattività potranno beneficiare del credito di imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda.</p>
<p>Novità dal 01.01.2022 in fattura elettronica</p>	<p>PROVVEDIMENTO N. 293384 N. 293390 DEL 29.10.2021</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con i due provvedimenti, ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte alla nuova trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere per sostituire l'esterometro e l'utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per comunicare le</p>

informazioni relative alle lettere di intento ricevute.

Covid-19 e rette non incassate

INTERPELLO
N. 748
DEL 27.10.2021

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha stabilito che i contributi ai servizi educativi non rilevano fiscalmente.

Il Giudice ha sentenziato



<p>Presunzione di cessione dei prodotti</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 26223/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito in tema di accertamento delle imposte sul reddito, che i beni che non vengono trovati all'interno del magazzino non possono essere considerati presuntivamente ceduti nel caso in cui il contribuente produca il formulario di identificazione dei rifiuti che ne provi l'avvenuta distruzione.</p>
<p>Mediazione obbligatoria per decreto ingiuntivo</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 19596/2021</p>	<p>La Cassazione ha modificato l'orientamento prevalente, affermando che nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di avviare la mediazione obbligatoria incombe sul creditore opposto e non sul debitore opponente, come previsto precedentemente.</p>
<p>Presunzione distribuzione utili in nero</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 29794/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che se un socio dimostra di essere in contrasto con gli altri soci ed di essere estraneo alla conduzione della società, la presunzione di distribuzione a tutti i soci degli utili in nero si deve ritenere superata.</p>
<p>Rivalsa dell'agente di assicurazione</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 29987/2021</p>	<p>La Cassazione ha chiarito che la rivalsa corrisposta dagli agenti di assicurazione si considera alla pari dell'avviamento e quindi è deducibile in quote pari a 1/18 del valore corrisposto.</p>
<p>Condanna per lite temeraria</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 24841/2021</p>	<p>La Cassazione ha sancito che non è possibile condannare il Fisco per lite temeraria se si costituisce in giudizio e comunica al giudice tributario che, prima della proposizione del ricorso, l'atto impositivo è stato annullato in autotutela.</p>
<p>Diritti della società estinta ai soci</p>	<p>CORTE DI CASSAZIONE N. 27894/2021</p>	<p>La Cassazione ha precisato che se la società si estingue, i diritti vantati dalla compagine e non liquidati nel bilancio finale transitano nella titolarità dei soci.</p>

Agevolazione prima casa iscritto all'AIRE mai emigrato	CORTE DI CASSAZIONE N. 28055/2021	La Cassazione ha affermato che il cittadino iscritto all'Aire, ma mai emigrato, non ha la possibilità di beneficiare dell'agevolazione "prima casa" in relazione all'acquisto di un immobile sul territorio italiano.
Affidamento delega a consulente senza titoli	CORTE DI CASSAZIONE N. 30131/2021	La Cassazione ha stabilito che si ritiene responsabile il contribuente che non ha controllato i titoli del consulente professionale, risultato privo dei requisiti necessari per il rilascio del visto di conformità ai fini della compensazione dei crediti Iva.
Revoca del fido e omesso versamento Iva	CORTE DI CASSAZIONE N. 38177/2021	La Cassazione ha stabilito che nel caso in cui vengano senza preavviso revocati gli affidamenti bancari non è possibile qualificare questa possibilità come causa di forza maggiore per evitare il versamento dell'Iva.
Decorrenza della prescrizione sulle accise	CORTE DI CASSAZIONE N. 200/2021	La Cassazione ha stabilito che, anche nel caso di comportamenti omissivi del contribuente in materia di accise, si deve avere una data certa per la decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento.
Accertamento parziale con elementi certi	CORTE DI CASSAZIONE N. 29036/2021	La Cassazione ha sancito che l'accertamento parziale deve risultare dalla contestazione di un maggior debito d'imposta, senza che emerga alcuna attività valutativa da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Cessione di fabbricato da demolire	CORTE DI CASSAZIONE N. 30756/2021	La Cassazione ha sancito che non costituisce plusvalenza tassabile la cessione di un fabbricato da demolire, in quanto l'Ufficio non è legittimato a presumere che si tratti di area edificabile.

In breve

L'inesperienza dei figli che subentrano nell'impresa del padre giustifica lo scostamento dei ricavi aziendali

Di Francesco Costa

La questione sottoposta all'attenzione dei giudici della Cassazione nasceva dalla notifica di un avviso di accertamento ad una società srl per l'IVA e l'IRAP, nato dalla verifica mediante gli studi di settore con la conseguente rettifica dei ricavi dichiarati. Questo atto impositivo era stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale, la quale accoglieva parzialmente il ricorso e procedeva alla riduzione degli importi sui cui si basava la pretesa fiscale.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 21 ottobre 2021 ha affermato che al fine di superare le presunzioni poste dall'Amministrazione Finanziaria alla base dell'accertamento basato sugli studi di settore, rappresentano circostanze rilevanti, di cui il giudice di merito deve tener conto in presenza di idonea documentazione, quelle dirette a dimostrare che lo scostamento dei ricavi dichiarati è dipeso dalla inesperienza dei figli nuovi titolari dell'impresa e subentrati al defunto padre, fondatore dell'azienda. Non c'è dubbio che tale evento determina una fase critica nel prosieguo dell'attività, dipendente dalla necessità sia di ricreare rapporti di rinnovata fiducia con interlocutori abituati ad intrattenere rapporti esclusivamente con il predecessore, sia di adottare decisioni su impegni di spesa i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere erroneamente valutati.

La società proponeva appello chiedendo di poter presentare la documentazione per avvalorare le ragioni dello scostamento dovuto sicuramente all'inesperienza dei titolari subentrati al fondatore dell'azienda. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio riteneva inammissibile la produzione probatoria sul presupposto che gli atti, poiché erano disponibili al momento del giudizio di primo grado, avrebbero dovuto essere presentati in quella circostanza.

Il contribuente proponeva ricorso in Cassazione deducendo l'omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e cioè la difficoltà nel riorganizzare l'azienda, creatasi dopo la scomparsa del fondatore, che era l'unico che la gestiva come ditta individuale e il subentro degli eredi nella nuova compagine societaria. Nello specifico la parte ricorrente affermava che si era creata una fase critica nel prosieguo dell'attività a causa della morte del padre fondatore e il subentro dei figli inesperti, i quali non avevano avuto ruoli attivi

nell'azienda, non avevano maturato esperienza nel settore. Gli stessi avevano dovuto adottare decisioni su impegni di spesa i cui tempi di recupero e sostenibilità potrebbero essere stati valutati erroneamente. Da specificare che l'azienda in questione era un'azienda di trasporto pubblico locale, disponeva di mezzi in parte vecchi e quindi necessitavano di manutenzione o di una sostituzione per assicurare adeguati standard di sicurezza ai viaggiatori.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla società evidenziando che non può ritenersi come sosteneva l'Amministrazione finanziaria che l'attività aziendale sia proseguita senza risentire dei cambiamenti intervenuti alla morte del padre fondatore solo perché la ditta era preesistente al subentro dei figli perciò in grado di procedere senza alcun problema.

Inoltre è stato precisato che l'articolo 62-bis D.L. 331/1993 pone come giustificazione all'accertamento standardizzato, il solo disallineamento dal parametro indicato dallo studio di settore, ma esige a seguito del contraddittorio con il contribuente, un esame particolarmente attento delle sue controdeduzioni a necessaria integrazione di quell'iniziale elemento.

RUNTS operativo dal 23.11.2021

di Alberto De Stefani

Il RUNTS sarà operativo dal prossimo 23.11.2021. È questa la novità emersa dal decreto direttoriale n. 561 del 23.10.2021 emanato dal Ministero del Lavoro.

Sulla base dell'articolo 30 del DM 106/2020, a partire dal 23 novembre inizierà il passaggio dei dati degli enti iscritti nei registri delle ODV e APS al RUNTS.

Entro il 21.02.2022, vale a dire entro i 90 giorni successivi, gli uffici delle Regioni e Province dovranno trasmettere al Registro Unico i dati riguardanti APS e ODV già iscritte alla data del 22 novembre, per i quali non devono essere iniziate procedure di cancellazione. Diversamente, solo dopo un controllo con esito favorevole, gli enti potranno essere iscritti al RUNTS.

Per quanto riguarda le APS nazionali, alle loro articolazioni territoriali e ai circoli a esse affiliati che risultano iscritti alla data del 22.11 al registro unico, i loro dati verranno inviati al RUNTS entro 30 giorni dal momento della sua operatività, vale a dire entro il 23.12. Tale comunicazione riguarda anche gli enti iscritti in un secondo momento, dopo la conclusione di procedimenti pendenti. Il Ministero del Lavoro procede ad individuare gli enti con un numero di affiliati superiore a cento enti iscritti allo stesso registro nazionale e dove le sedi legali/operative risultino in almeno cinque Regioni o Province autonome. Questo per consentire l'iniziale redazione della sezione del RUNTS relativa alle reti associative.

Entro il 21.02.2022 invece, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del DM 106/2020, devono essere trasmesse le copie degli atti costitutivi e degli statuti di ogni APS nazionale da parte dell'ufficio del Ministero del Lavoro.

Trascorsi 180 giorni dalla scadenza dei termini, le informazioni raccolte sui singoli enti verranno verificate da parte del RUNTS. Ad oggi, non essendovi nulla in previsione, vale il principio del silenzio assenso.

I registri delle ODV e delle APS restano validi solamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre e solo dopo la loro conclusione i dati verranno definitivamente trasferiti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS alla data del 22.11.2021. La stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito l'elenco di tali enti del quale poi ne sarà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Un successivo provvedimento chiarirà le modalità attraverso le quali l'Amministrazione Finanziaria effettuerà tali adempimenti.

Nel momento in cui il RUNTS diverrà operativo non sarà più possibile iscriverne un nuovo ente nell'anagrafe delle ONLUS in quanto la stessa rimane valida solo per portare a termine i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti alla data del 22 novembre.

L'intera disciplina relativa alle ONLUS, compresa l'anagrafe, non sarà più valida a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui verrà ricevuta l'autorizzazione della Commissione europea, stabilita dall'art. 101 comma 10 del D.lgs. 117/2017.

A partire dal 24 novembre, gli enti diversi da ONLUS, ODV e APS hanno la possibilità di presentare le istanze di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS. L'articolo 38 comma 1 del DM 106/2020 ha chiarito su questo argomento che gli enti dovranno utilizzare una modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, reperibile nel sito del RUNTS, dove sono indicate in aggiunta le modalità per presentare le istanze. Infine, sempre sullo stesso portale, sarà data comunicazione della data a partire dal quale le procedure telematiche ordinarie saranno attivate in modo definitivo.

L'Approfondimento – 1

Modello Redditi 2021 – La corretta indicazione dei crediti d'imposta Covid-19 – prima parte

di *Alessandro Marcolla*

PREMESSA

L'emergenza epidemiologica Covid-19 ha indotto il Governo italiano ad introdurre una serie di misure a favore dei contribuenti per mitigare i drastici effetti economici causati dalla pandemia.

Alcune di queste misure sono state riconosciute in modo automatico al ricorrere dei presupposti fissati dalle varie norme istitutive. Per la fruizione di altre è stata richiesta, invece, la presentazione di una apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

Di seguito, l'analisi della tematica, focalizzando l'attenzione sulla corretta esposizione di queste misure nel bilancio d'esercizio 2020 e sul conseguente riporto delle stesse nel modello Redditi 2021.

IL TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE DEI CREDITI D'IMPOSTA COVID-19

Una delle peculiarità presenti nel modello Redditi 2021 riguarda senza dubbio la compilazione del **quadro RU**, dove devono essere riportati i crediti d'imposta Covid-19, introdotti dal Legislatore per far fronte agli effetti economici negativi generati dall'emergenza epidemiologica.

A mero titolo esemplificativo menzioniamo:

- il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL n. 34/2020;
- il credito d'imposta per le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, ex art. 120 del DL n. 34/2020;
- il credito d'imposta per la patrimonializzazione delle società, di cui all'art. 26, commi 4 e 8 del DL n.34/2020;
- Il credito d'imposta per botteghe e negozi, ex art. 65 del DL n. 18/2020.

Tutte misure agevolative che:

- come previsto dal Dlgs n. 241/1997 possono essere utilizzate dai contribuenti sia in compensazione orizzontale, che verticale, ed esclusivamente in via telematica. Sulla questione si osserva che la maggior parte dei crediti Covid-19 non prevedono l'applicazione del limite ex art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007¹;
- non sono rimborsabili per la parte non utilizzata;
- dove previsto possono essere scomputate dalle imposte del periodo.

Ricordiamo, infine, che i crediti fiscali in questione possono essere utilizzati dal contribuente senza la necessità di presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi dalla quale sorgono. Per il loro utilizzo è, quindi, sufficiente la predisposizione del modello F24, anche quando la norma istitutiva prevede la facoltà di scomputarli dalle imposte del periodo.

IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEI CREDITI D'IMPOSTA COVID-19

Sotto il profilo contabile, l'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale del credito d'imposta Covid-19 richiede come contropartita la rilevazione di un contributo in conto esercizio da inserire nella voce A5 di Conto Economico.

Tuttavia, alla data di presentazione del modello redditi, ad oggi fissata al 30.11.2021, molti contribuenti avranno probabilmente già usufruito del credito d'imposta Covid-19 in compensazione nel modello F24, scomputandolo anche dal saldo e dagli acconti IRES relativi al periodo d'imposta 2020².

Per quanto riguarda, invece, il trattamento fiscale dei crediti d'imposta Covid-19 segnaliamo che come stabilito dall'art. 10-bis del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori) ***“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa,***

¹ L'art. 1, comma 53 della Legge n. 244/2007 afferma che: “A partire dal 1 gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di € 250.000. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280, della Legge n. 296/2006; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 271, della Legge n. 296/2006, a partire dalla data del 1 gennaio 2010”.

² A tal proposito ricordiamo che l'utilizzo del credito d'imposta relativo alle spese di adeguamento degli ambienti di lavoro era usufruibile fino al 30.6.2021.

arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/1986'.

Sicuramente una norma significativa, perché ha cancellato qualsiasi dubbio circa la detassazione dei vari contributi/indennità erogati/e.

Pertanto, anche nel silenzio della disposizione introduttiva del contributo/indennità il contribuente ai fini della non imponibilità è tenuto solo a verificare che:

- i contributi o le indennità utilizzati non siano stati disposti prima dell'emergenza sanitaria;
- l'erogazione dei contributi o delle indennità sia effettivamente avvenuta dopo l'inizio della pandemia.

Osserviamo, inoltre, che la detassazione dei contributi e delle indennità erogate:

- spetta a prescindere dal soggetto erogatore del contributo che può essere Stato, Regione, Comune, cassa di previdenza, etc. e dalle modalità di contabilizzazione e di utilizzo (compensazione/scomputo);
- è applicabile sia alle imposte sul reddito, che all'IRAP;

Ricordiamo, infine, che i contributi e le indennità Covid-19 non rilevano neppure ai fini del rapporto di cui agli artt. 61³ e 109⁴, comma 5 del TUIR.

Il modello Redditi

I contributi e le indennità ricevuti e iscritti nel bilancio 2020 sono oggetto di una apposita variazione in diminuzione da riportare nel modello Redditi 2021.

³ L'art. 61 del TUIR afferma che: "1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 15".

⁴ L'art. 109, comma 5 del TUIR stabilisce che: "Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".

In particolare, le società in contabilità ordinaria dovranno indicare la variazione in diminuzione nel **quadro RF, rigo RF55** del modello Redditi SC e SP 2021 nel seguente modo:

- con **codice 83** per i contributi a fondo perduto iscritti a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito⁵;
- con **codice 84** in relazione **“all’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”**.

Si segnala, inoltre, che per il credito d’imposta sulle locazioni, di cui all’art. 28 del DL n. 34/2020, si ritiene opportuno utilizzare il **codice 99**, dimodoché compatibilmente con le istruzioni del **quadro RS, rigo RS401 “aiuti di Stato”** si possa utilizzare:

- il **codice 60** per indicare detto credito d’imposta sulle locazioni;
- il **codice 24** per i contributi e le indennità relative al rigo **RF55, codice 84**.

Diversamente, per i soggetti in contabilità semplificata sono previsti appositi campi nel **quadro RG** per individuare i contributi a fondo perduto e gli altri aiuti Covid-19.

Nello specifico occorre indicare nel:

- rigo **RG10 “altri componenti positivi”** il **codice 27** per i contributi a fondo perduto e il **codice 28** per gli altri contributi Covid-19;
- rigo **RG22 “altri componenti negativi”** il **codice 47** per i contributi a fondo perduto e il **codice 48** per gli altri aiuti Covid-19.

MODELLO IRAP

Analogamente al modello Redditi 2021 anche il modello IRAP 2021 dedica un apposito codice per riportare tra le **“altre variazioni in diminuzione”** i contributi e le indennità ricevute a seguito dell’emergenza epidemiologica.

In particolare, per le società di capitali è previsto nel **rigo IC57** l’utilizzo del **codice 16**.

ALCUNE PRECISAZIONI

⁵ Si tratta dei contributi a fondo perduto previsti dall’art. 25 del DL n. 34/2020 (Decreto Rilancio), dall’art. 59 del DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), dall’art. 1 del DL n. 137/2020 (Decreto Ristori), dall’art. 2 del 149/2020 (Decreto Ristori-bis) e dall’art. 2 del DL n. 172/2020 (Decreto Natale).

Si ricorda che i contributi e le indennità erogate a causa dell'emergenza sanitaria soggiacciono ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19.3.2020 C (2020) 1863 final "**Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19**".

Per queste ragioni, il percettore, sia esso società di capitale o società di persone, dovrà darne indicazione nel prospetto "**Aiuti di Stato**" del **quadro RS**, rigo **RS401**. Così, ad esempio, nel rigo RS401 si dovrà indicare:

- con **codice 20** il contributo a fondo perduto, ex art. 25 del DL n. 34/2020;
- con **codice 24** i contributi e le indennità e ogni altro aiuto a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19, che sono stati detassati a norma dell'art. 10-bis del DL n. 137/2020;
- con **codice 60** il credito d'imposta sui canoni di locazione o di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL n. 34/2020;
- con **codice 64 e 65** rispettivamente il credito d'imposta patrimonializzazione lato investitore e lato società conferitaria;
- con **codice 63** il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro. Sul punto si ricorda, infatti, che anche il credito per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di cui agli artt. 125 del DL n. 34/2020 e art. 31, comma 4-ter del DL n. 104/2020 è a tutti gli effetti un aiuto di Stato.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI

Tutti i crediti d'imposta erogati a seguito della pandemia Covid-19 devono essere riportati nella **sezione I** del **quadro RU** del modello Redditi.

Rileviamo per prima cosa che per la maggior parte di questi crediti d'imposta non trova applicazione il limite di € 250.000, di cui all'art. 1, commi da 53 a 57 della Legge n. 244/2007. Limite che come noto si cumula con quello generale alla compensazione, ex art. 25, comma 2 della Legge n. 241/1997, che per il solo anno 2020 è stato innalzato a € 1.000.000.

Al fine della corretta compilazione del **quadro RU** ricordiamo, inoltre, che il contribuente dovrà predisporre tanti moduli quanti sono i crediti d'imposta utilizzati nel periodo d'imposta 2020, avendo cura di compilare il campo "**Mod. N**" posto in alto a destra del quadro in questione.

Detto ciò, segnaliamo come la **sezione I** del **quadro RU** risulti analoga nei modelli Redditi SC, ENC, SP e PF.

Di fatto, in tutti i modelli dichiarativi occorre procedere riportando nel **rigo RU1** il codice identificativo relativo al credito d'imposta utilizzato. Codice ricavabile dalla "**Tabella codici crediti d'imposta**" riportata in calce alle istruzioni ministeriali di compilazione. Così ad esempio si utilizzerà:

- il **codice H8** per il credito d'imposta relativo ai canoni:
 - ✓ di locazione degli immobili ad uso non abitativo;
 - ✓ per contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, che riguardano almeno un immobile ad uso non abitativo;
- il **codice H9** per il credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel corso del 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale ("DPI") e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- il **codice I1** per il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1. Credito d'imposta che è stato previsto dall'art. 65 del DL n. 18/2020 per il solo mese di marzo 2020;
- il **codice I2** per il credito d'imposta riconosciuto a coloro che hanno effettuato conferimenti in denaro in una o più società. Conferimenti che devono essere stati eseguiti in esecuzione di un aumento di capitale sociale deliberato prima del 31.12.2020;
- il **codice I3** per il credito d'imposta riconosciuto alle società che hanno deliberato ed integralmente eseguito un aumento di capitale sociale a pagamento entro il 30.6.2021;
- il **codice I6** per il credito d'imposta relativo alle spese sostenute nel 2020 per interventi atti a far rispettare le prescrizioni e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Tra gli interventi in questione sono ricompresi anche quelli:
 - ✓ edilizi riguardanti il rifacimento di spogliatoi e mense, la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni e l'acquisto di arredi di sicurezza;
 - ✓ per investimenti in attività innovative;
 - ✓ necessari per effettuare investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività

lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

SEZIONE I

Crediti d'imposta
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ <input type="text"/> ,00 ² <input type="text"/> ,00 ^{B2} <input type="text"/> ,00 ^{C2} <input type="text"/> ,00) ³ <input type="text"/>		,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ <input type="text"/> ,00	IVA (Periodici e acconto) ² <input type="text"/> ,00
		IVA (Saldo) ³ <input type="text"/> ,00	Imposta sostitutiva ⁶ <input type="text"/> ,00
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nella sezione VI-B)		,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni ¹ <input type="text"/>	² <input type="text"/> ,00

L'Approfondimento – 2

La responsabilità degli amministratori nella gestione societaria

di Federico Camani

PREMESSA

L'azione di responsabilità contro gli amministratori, disciplinata dagli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395, C.c., è diretta a tutelare la società, i soci, i creditori sociali e i terzi contro atti o fatti pregiudizievoli che possono arrecarvi danno.

In questo intervento si analizza, oltre al resto, l'azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali. Nel dettaglio, si esamina una sentenza della Corte di Cassazione la quale, nel rigettare un ricorso in quanto non in linea con l'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni, conferma che l'azione di responsabilità promossa dai creditori sociali deve essere inclusiva di una oggettiva percezione di indisponibilità del patrimonio sociale a soddisfare i crediti a bilancio. In altre parole, non è sufficiente (come presentato nel ricorso di terzo grado) che vi sia una percezione soggettiva di indisponibilità del patrimonio sociale ma servono elementi oggettivamente chiari che consentano a tutti i creditori di venire a conoscenza dello stato di insolvenza del contribuente. Solo così, sempre nel rispetto del termine prescrizione di 5 anni, il singolo creditore può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

La responsabilità degli amministratori è collegata, nella sua più ampia definizione, all'osservanza dei principi di corretta amministrazione.

Da un lato, l'amministratore è responsabile verso la società per i danni che derivano dall'inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché per le norme sul suo funzionamento. La responsabilità degli amministratori è solidale se, essendo a conoscenza del pregiudizio, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento. Da tale responsabilità solidale sono esclusi se, per il pregiudizio, si trattasse di compiti o attribuzioni specifiche proprie del comitato esecutivo o di alcuni membri del consiglio di amministrazione, specificatamente individuati. Peraltro, anche il

collegio sindacale è solidalmente responsabile con l'organo amministrativo qualora, nel compimento di atti o fatti pregiudizievoli, non ha vigilato a norma di legge per impedirne il compimento.

In linea di massima, gli amministratori devono adempiere ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle specifiche competenze. Tuttavia, gli amministratori sono soggetti all'azione di responsabilità che rappresenta un mezzo attraverso cui possono essere sollevati dall'incarico. Tale azione può essere promossa dall'assemblea dei soci in seguito a deliberazione assunta con le maggioranze previste dal quinto comma dell'articolo 2393, C.c. (almeno 1/5 del capitale sociale) oppure da una deliberazione propria del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. L'azione di responsabilità può essere promossa entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, tuttavia la società può rinunciarvi o transigere purché non vi sia il voto contrario di almeno 1/5 del capitale sociale.

Dall'altro lato, l'amministratore è responsabile sia verso i soci, per le inadempienze derivanti dalla gestione societaria e per i pregiudizi o fatti censurabili che possono arrecare danno agli stessi, sia verso i creditori, per la mancata conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione di responsabilità dei soci necessita della maggioranza di almeno 1/5 del capitale sociale e può essere promossa con atto di citazione dinanzi al tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il giudice, nel caso di accoglimento della domanda, può chiedere agli amministratori il risarcimento delle spese di procedura nonché le somme richieste dai soci. Questo genere di azione di responsabilità può essere promosso anche dal singolo socio (non necessitando della maggioranza del 20% del capitale sociale) o dai terzi, qualora essi ritengano di essere stati danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Quanto all'azione promossa dai creditori, la stessa si configura quando è minata l'integrità della conservazione del patrimonio sociale, ovvero quando il valore dei beni a patrimonio è insufficiente a soddisfare i crediti iscritti a bilancio.

Ecco che, proprio con riferimento ai creditori sociali, ci ricollegiamo all'ex articolo 146, Legge Fallimentare, ove si parla di azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori, per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere promossa quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei crediti e

soggiace al termine prescrizione quinquennale, a partire dal momento in cui creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo, raffrontato alle passività, a soddisfare i loro crediti. Un'azione simile può essere promossa dai creditori nei confronti dei liquidatori quando il mancato pagamento delle somme a procedura liquidatoria conclusa sia dipeso da colpa di quest'ultimi (articolo 2495, comma 2, C.c.): in questo caso, tuttavia, il termine prescrizione è ridotto a un anno. Decorso un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, infatti, sono nulle le eventuali azioni esecutive promosse contro i soci e gli amministratori.

Si ricorda che, con l'apertura della procedura liquidatoria, la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, rispettivamente previste dagli articoli 2393 e 2394, C.c., spetta, in via esclusiva, al curatore, il quale è incaricato di predisporre un progetto di stato passivo e di stilare un programma di liquidazione che possa soddisfare nel miglior modo possibile la platea dei creditori.

Nell'ipotesi in cui il curatore, in sede di azione giudiziaria, deduca la responsabilità degli amministratori senza ulteriori specificazioni fa valere sia l'azione che spetterebbe alla società, in quanto gestore del patrimonio dell'imprenditore fallito, sia le azioni che spetterebbero ai singoli creditori sociali. In altre parole, come sopra specificato, l'amministratore è responsabile verso la società, per il rispetto dei principi di corretta amministrazione e per la "buona gestione" della società; tuttavia egli è anche responsabile verso i creditori sociali e risponde dinanzi ad essi dell'eventuale danneggiamento accorso al patrimonio sociale.

Con specifico riferimento al requisito dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei creditori, la relativa nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'articolo 2740, C.c., costituita dal patrimonio della società, che rappresenta un mero fatto contabile. Di fatto, l'integrità del patrimonio sociale può risultare minata anche quando le passività siano superiori alle attività, e non, come è facile pensare, solamente quando vi sia uno stato di insolvenza del debitore. Ecco che la legge, su questo punto, non fornisce un chiarimento circa la natura della responsabilità prevista dall'articolo 2394, C.c. Per alcuni si tratta di responsabilità contrattuale, per inadempimento di una obbligazione, sia pure posta dalla legge: il creditore deve provare l'inadempimento e l'amministratore provare l'assenza di colpa (Cassazione n. 3925/1979); per altri è extra contrattuale in quanto gli amministratori, terzi nel rapporto

società-creditori sociali, violando le norme poste a tutela dell'integrità patrimoniale sociale, pregiudicano i diritti dei creditori.

In tutti i casi, l'azione di responsabilità dei creditori sociali può essere fatta valere quando gli amministratori abbiano violato le norme sulla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero quando il patrimonio sia divenuto insufficiente a soddisfare i creditori della società. L'insufficienza patrimoniale deve essere definitiva e non coincide solamente con lo stato di dissesto o di insolvenza proprio del fallimento: vi può essere insolvenza per mancanza di liquidità, anche se l'attivo sia superiore al passivo. Di fatto, l'azione di responsabilità dei creditori normalmente è accompagnata dall'azione di responsabilità esercitata dalla società, in quanto l'incapienza del patrimonio sociale procura un danno ai creditori che è sempre compreso nel danno subito dalla società per la *mala gestio* degli amministratori.

Si analizza, nei paragrafi successivi, il ricorso di un creditore che esperiva, nei confronti degli amministratori di una società, l'azione di responsabilità per il mancato pagamento di un credito iscritto a bilancio. Il ricorso, rigettato in terzo grado per mancata sussistenza di prove, conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione di responsabilità promossa dai creditori (cui si può accompagnare quella della società), il cui termine prescrizione dura un quinquennio, può essere promossa a partire dal momento in cui vi sia l'oggettiva percezione dello stato di insolvenza. Le scelte soggettive, spinte dalla volontà di recuperare il credito, da sole non sono sufficienti a promuovere l'azione di responsabilità: serve che lo stato di insolvenza venga oggettivamente provato e che tutti i creditori terzi ne siano a conoscenza.

A tal fine, la Corte di Cassazione, nel confermare l'orientamento già proposto, ha sottolineato che il termine prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori decorre dal momento in cui viene a manifestarsi "l'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti" (Cassazione n. 23171/2020) e, allo stesso tempo, "decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli" (Cassazione n. 31204/2017).

Ecco che assume rilevanza il profilo oggettivo anziché quello soggettivo, l'unico che può mettere i creditori nella posizione di poter esercitare il proprio diritto.

L'ORDINANZA N. 15839/2020 – CORTE DI CASSAZIONE

Il 24.05.2018, la Corte d'Appello di Palermo respingeva l'impugnazione di una contribuente (di seguito "Alfa") proposta nei confronti del fallimento di "Beta srl", quest'ultima condannata al pagamento di oneri pari a 931.056,33 euro, oltre accessori, sia in proprio sia in nome dei liquidatori. Alfa, avverso la sentenza di secondo grado della Corte d'appello, proponeva ricorso in Cassazione, improntandolo sui seguenti motivi:

- *l'articolo 2423-bis "principi di redazione del bilancio", al numero 3, è stato violato, in quanto la Corte d'appello ha ritenuto che l'appostazione all'attivo di 226.593,94 euro nel bilancio del 2003 non era a norma di legge, essendo stati esposti crediti inesistenti per tale ammontare, e che solo nel 2008 vi era stata la rettifica relativa: tuttavia, proprio tale rettifica rendeva irrilevante per i creditori la ritenuta falsità di tale appostazione che, comunque, era corretta, alla stregua del principio di competenza previsto nella predetta disposizione (secondo il principio di competenza, infatti, si "deve tener conto degli oneri e dei proventi di competenza dell'esercizio");*
- *nullità della sentenza per motivazione inesistente, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2392, 2393, 2394, 2447 e 2475, cod. civ., in quanto, pur riconoscendo che l'appostazione contabile predetta rispettava il principio di competenza, la Corte territoriale ha ritenuto il capitale sociale sceso al di sotto del minimo legale al 31 dicembre 2003, ma, in modo insanabilmente contraddittorio, ha anche affermato che, con le nuove operazioni, la società ha prodotto "nuovi utili", ossia che le operazioni nuove non hanno prodotto nessun danno per la società;*
- *nullità della sentenza per motivazione inesistente, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 2394, 2935 e 2949, cod. civ. e articolo 146, L.F. avendo la Corte territoriale affermato che il credito non è prescritto, decorrendo la prescrizione dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori percepibile dai medesimi, sebbene abbia altresì affermato, in modo insanabilmente contraddittorio, che nel bilancio 2003 e nel partitario contabile vi erano poste attive generiche: pertanto, i creditori avrebbero potuto agevolmente accorgersi sin da tale anno della insussistenza del patrimonio sociale.*

Già la Corte d'appello, avverso la sentenza di primo grado, aveva affermato che:

- l'eccezione di prescrizione era infondata in quanto, posto che l'azione ex articolo 146, Legge Fallimentare, può giovare del termine prescrizionale quinquennale relativo all'azione di cui all'articolo 2394, C.c., nella fattispecie non è stata provata l'oggettiva percezione, da parte dei creditori sociali, della situazione societaria gravemente compromessa in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza, onde con tale momento deve farsi coincidere il dies a quo di decorrenza della prescrizione. In altre parole, i creditori non hanno avuto modo di provare l'esistenza della situazione di insolvenza che accompagnava la società, non potendosi così tramutare questa situazione in una azione di responsabilità;
- la situazione contabile della società "Beta srl" già evidenziava nel bilancio 2003 la posta, tra i ricavi, pari a 226.593,94 euro, non suffragata da idonea documentazione contabile. Di conseguenza, alla data del 31 dicembre 2003, il patrimonio netto era negativo e la società possedeva un capitale sociale nullo, con obbligo dell'amministratore di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2447, C.c.; nell'impossibilità di proseguire l'ordinaria attività di impresa, vi era la necessità di passare a una gestione meramente conservativa e di nominare i liquidatori della società, obblighi, tuttavia, rimasti del tutto inadempiti essendo, anzi, proseguita l'attività sociale.

Si ricorda, a tal fine, che in caso di riduzione del capitale per perdite gli amministratori sono obbligati a convocare senza indugio l'assemblea affinché adotti i necessari provvedimenti. L'obbligo di convocazione dell'assemblea ricade quando:

- il capitale sociale si è ridotto di oltre un terzo ma non sotto il limite legale, in conseguenza di perdite; in tal caso, l'assemblea può deliberare la copertura immediata della perdita mediante un decremento di capitale sociale, altrimenti può rimandare la questione all'anno successivo, entro il quale, se la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, va ridotto il capitale stesso in proporzione delle perdite accertate. Va ricordato che, in questa fattispecie, la diminuzione del capitale sociale per perdite è esercitabile solo qualora le riserve disponibili siano state interamente utilizzate: infatti, prima di intaccare il capitale sociale, vanno prioritariamente utilizzate le riserve facoltative, le statutarie e la riserva legale. Solo dopo l'esaurimento delle stesse, si può procedere ad una riduzione del capitale sociale in funzione delle perdite accertate, affinché quest'ultime vengano ridotte a meno di un terzo.

- il capitale sociale si è ridotto di oltre un terzo e sotto il limite legale, nel qual caso gli amministratori sono obbligati a convocare senza indugio l'assemblea affinché deliberi la riduzione del capitale e il contestuale aumento a una cifra non inferiore al minimo legale.

Tali disposizioni sono state suffragate, per le sole perdite accertate nell'anno 2020, dall'articolo 1, comma 266, Legge di bilancio 2021, secondo cui le perdite d'esercizio emerse in tutto l'esercizio in corso al 31.12.2020, che riducano il capitale sociale di oltre un terzo, portandolo anche al di sotto del minimo legale, possono essere "recuperate" entro il termine di approvazione del bilancio 2025. Ciò significa che, in caso di perdite 2020 superiori a 1/3 del capitale sociale (e che possono ridurre lo stesso al di sotto del minimo legale), la decisione assembleare in tema di ricapitalizzazione o trasformazione societaria o scioglimento può essere rinviata entro il 30.04.2026, termine massimo per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 (30.06.2021, per l'approvazione c.d. lunga).

Quanto alla risposta della Corte di Cassazione, la stessa ha ribadito che:

- il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d'appello ha ben chiarito le ragioni riguardo alla falsità del bilancio chiuso al 2003, così come depositato dalla società;
- il secondo motivo è manifestamente infondato, per avere la Corte del merito compiutamente esposto le ragioni della ritenuta insussistenza di detto credito, tale da comportare la chiusura in perdita dell'esercizio 2003; né il passaggio relativo all'illegittima prosecuzione dell'attività d'impresa pur dopo la perdita integrale del capitale sociale ex articolo 2447, C.c. e il compimento di atti impicanti assunzione di nuovi vincoli e il conseguimento di nuovi utili valgono ad affermare che tali utili avrebbero reso il bilancio senz'altro attivo;
- il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha ben chiarito come la perdita integrale del capitale sociale sia stata accertata solo nel corso della procedura fallimentare, laddove il bilancio del 2003, recando crediti inesistenti e un attivo patrimoniale, non avrebbe in nessun modo potuto porre i creditori sull'avviso circa la reale situazione di insufficienza patrimoniale a soddisfarli: con conseguente mancato decorso della prescrizione, secondo l'intendimento invece espresso dall'appellante.

Di fatto, come già dettagliatamente descritto nell'articolo 2394, C.c., la responsabilità degli amministratori (o liquidatori) verso i creditori sociali prende forma nel momento in cui viene a mancare la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, momento che solitamente coincide con la dichiarazione di fallimento. In tale circostanza, infatti, il fallito perde il possesso dei beni, la corrispondenza personale ed è soggetto all'obbligo di comunicazione di qualsiasi variazione dovesse intervenire nella sua sfera privata. È proprio in questo momento che si configura la possibilità, per i creditori, di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori, sempre che la mancata conservazione del patrimonio sociale sia dipesa da loro colpa.

La Corte d'Appello ha, dunque, applicato il principio consolidato, secondo cui, articolo 2394, comma 2, C.c., l'azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti e tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'*id quod plerumque accidit*, con la dichiarazione di fallimento, mediante lo spossessamento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura, mentre che tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando tuttavia il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di essa un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (Cassazione, n. 31204/2017).

Concludono gli Ermellini statuendo “... *omissis... che, atteso il generale disposto dell'articolo 2935, cod. civ., costituisce parimenti principio consolidato che la prescrizione dell'azione ex articolo 2394, cod. civ., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli: non si tratta di aprire la strada a un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto*” (Cassazione n. 31204/2017).

Il ricorso è stato, dunque, rigettato.

L'Approfondimento – 3

Le novità del c.d. “Decreto Fiscale”

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Il 22/10/2021 entrano in vigore le previsioni normative contenute nel recente DL n. 146/2021 denominato “Decreto Fiscale”.

Tutte le previsioni hanno importante rilevanza, ma un forte impatto economico è dato dai primi tre articoli che coinvolgono la riscossione.

Con questo intervento vedremo di analizzare le novità introdotte, partendo dalla riscossione.

RISCOSSIONE

Come accennato, i primi tre articoli prevedono le seguenti specifiche disposizioni in materia di riscossione:

- riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione-ter” e “saldo / stralcio”;
- estensione del termine di pagamento delle cartelle;
- estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all'8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Vediamo nel dettaglio.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO

Con l'articolo 1 viene previsto che la scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” e del “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti, originariamente ad opera del comma 3 dell'articolo 68, DL n. 18/2020 e da ultimo modificato dall'articolo 1-sexies, DL n. 73/2021, che ha previsto una “scalettatura” dei termini a seconda della rata di riferimento.

Il DL 146/2021 ha sostanzialmente riscritto il comma 3 prevedendo una riammissione nei termini dei versamenti scaduti, senza la debenza di interessi. Il versamento delle rate da corrispondere è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il 30.11.2021. Si tratta delle rate in scadenza:

- nel 2020;
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. "saldo e stralcio" dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: <ul style="list-style-type: none"> • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019. 	2 [^] - 31.03.2020 (*)	31.07.2021	30.09.2021
	3 [^] - 31.07.2020	30.09.2021	
	4 [^] - 31.03.2021	30.11.2021	
	5 [^] - 31.07.2021		
(*) il termine originario del 31/3/2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020			

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
<ul style="list-style-type: none"> • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter". 	3° 31.07.2020	30.09.2021	30.11.2021
	4° 30.11.2020	31.10.2021	
	5° 31.07.2021	30.11.2021	
	6° 30.11.2021		
<ul style="list-style-type: none"> • somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) 	3° - 28.2.2020 (*)	31.07.2021	30.11.2021

<p>entro il 30.4.2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019; somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019. 	4° - 1.6.2020	31.08.2021	
	5° - 31.7.2020	30.09.2021	
	6° - 30.11.2020	31.10.2021	
	7° - 1.03.2021	30.11.2021	
	8° - 31.05.2021		
	9° - 31.07.2021		
10° -30.11.2021			
<ul style="list-style-type: none"> Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018-R entro il 	2° - 28.02.2020	31.07.2021	30.11.2021
	3° - 1.06.2020	31.08.2021	
	4° - 31.07.2020	30.09.2021	
	5° - 30.11.2020	31.10.2021	
	6° - 1.03.2021	30.11.2021	
	7° - 31.05.2021		
8° - 31.07.2021			
<p>(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020</p>			

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che al nuovo termine di scadenza dei pagamenti è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni. Conseguentemente, sarà possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

Particolare attenzione dovranno prestare i soggetti che risultavano decaduti dalle sanatorie in commento a causa del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme scadute nel 2019 i quali non possono beneficiare dei nuovi termini. Costoro

potranno esclusivamente avvalersi delle disposizioni dell'articolo 19 del DPR 602/1973 e richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute.

NUOVE CARTELLE

Ricordiamo che il termine ordinario per il pagamento delle somme iscritto a ruolo è di 60 giorni dalla notifica dello stesso⁶.

Con l'articolo 2 del DL 146/2021 viene individuato un termine provvisorio di 150 giorni dalla notifica del ruolo. Esso, però, riguarda esclusivamente le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione nel periodo 1.9 - 31.12.2021.

Il maggior termine rileva inoltre, come stabilito dall'articolo 30, DPR n. 602/1973 ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l'inizio della procedura di espropriazione forzata ex art. 50, DPR n. 602/1973.

Attenzione, però, che l'estensione da 60 a 150 giorni:

- non riguarda il termine per la proposizione del ricorso, che rimane pertanto fissato a 60 giorni dalla notifica;
- non interessa le ingiunzioni di pagamento degli Enti territoriali (Comuni / Regioni), per effetto del riferimento contenuto nell'art. 2 alle cartelle notificate dall'Agente della riscossione.

NUOVE DECADENZE

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE

L'articolo 3 prevede, con riferimento ai piani di dilazione in essere all'8.3.2020, la modifica innanzitutto il comma 2-ter dell'articolo 68, DL n. 18/2020, estendendo da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione. Per completezza di informazione ricordiamo che, in generale, ai sensi dell'articolo 19, DPR n. 602/1973 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. Tale regola generale, va coordinata con le modifiche intervenute in periodo Covid. Infatti, per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021, come disposto dal DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", le rate restano confermate in un numero pari a 10.

Ora è anche disposto che i debitori decaduti al 22.10.2021 da un piano di rateazione ai sensi del citato articolo 19 sono automaticamente riammessi allo stesso, relativamente al

⁶ Articolo 25, comma 2, DPR n. 602/1973

quale il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è fissato al 31.10.2021. Si tratta dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 - 31.8.2021, delle somme derivanti da:

- cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione;
- avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex articoli 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021.

Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Nel caso in cui il contribuente pagasse entro il 31/10/2021 una delle rate sospese fino al 31.8, quella scaduta il 30.9 nonché quella in scadenza il 31.10.2021, si ritroverebbe rimesso in bonis avendo scoperte rate nel limite di tolleranza.

Ricordiamo anche che è previsto, con riferimento ai carichi ricompresi nei predetti piani di dilazione:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della riscossione nel periodo 1.10 - 22.10.2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi;
- restano acquisiti, con riguardo ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente effettuati nello stesso periodo, gli interessi di mora ex articolo 30, comma 1, DPR n. 602/73 nonché le sanzioni e le somme aggiuntive ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/99.

Sintetizzando quanto detto, relativamente ai piani di dilazione presentati, la decadenza dagli stessi si manifesta con il mancato pagamento di:

- 10 rate anche non consecutive per quelli concessi dal 9.3.2020 al 31.12.2021;

- 5 rate per quelli che saranno concessi dall'1.1.2022 secondo la regola generale di cui al citato articolo 19 del DPR 602/1973.

LE FAQ

Per agevolare il lettore si riportano altresì le domande e le risposte presenti sul sito di Agenzia Entrate-Riscossione:

1. Quali sono i termini previsti per il pagamento delle cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021?

Il DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" ha stabilito che, per le cartelle notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021, viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dall'1.1.2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

2. Quali sono i nuovi termini previsti per il pagamento delle rate in scadenza della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio"?

Il DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale" ha previsto la riammissione ai provvedimenti di definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30.11.2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all'articolo 3, comma 14-bis, DL n. 119/2018, c.d. "Pace Fiscale".

Entro il 30.11.2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

- le rate della "Rottamazione-ter" e della "Definizione agevolata delle risorse UE" scadute il 28.2, 31.5, 31.7, 30.11 del 2020 e 28.2, 31.5, 31.7, 30.11 del 2021;
- le rate del "Saldo e stralcio" scadute il 31.3, 31.7 del 2020 e 31.3, 31.7 del 2021.

3. Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro i nuovi termini introdotti dal DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie.

Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online. Inoltre, se vuoi verificare la presenza, nel tuo piano di pagamento della “Rottamazione-ter” / del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a € 5.000 per i quali la legge ha previsto l’annullamento (articolo 4, commi da 4 a 9, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”), puoi utilizzare lo specifico servizio “*Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata*”.

4. Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8.3.2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8.3.2020 - 31.8.2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8.3.2020 (*), quindi piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è differito dal 30.9 al 31.10.2021.

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

5. Ho un piano di rateizzazione in essere alla data dell’8.3.2020, prima del periodo emergenziale, ma potrei avere difficoltà a corrispondere tutte le rate scadute entro il 31.10.2021. È prevista qualche agevolazione?

Sì. Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha esteso a 18 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza dei piani di rateizzazione in essere all’8.3.2020 (*), in caso di mancato pagamento.

Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale da evitare

la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

() per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1, DPCM 1.3.2020), la sospensione decorre dal 21.2.2020.*

1. Ho un piano di rateizzazione concesso dopo l'8.3.2020, con quante rate non pagate si determina la decadenza?

Per le rateizzazioni concesse dopo l'8.3.2020 e per quelle riferite a richieste presentate fino al 31.12.2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

2. Ho una rateizzazione concessa dopo l'8.3.2020 con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8.3.2020 - 31.8.2021). È previsto un nuovo termine di pagamento?

No. Per queste rateizzazioni il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione è rimasto fissato al 30.9.2021.

BONUS TEATRO E SPETTACOLI

Con il comma 5 dell'articolo 5 viene modificato l'articolo 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, il “Decreto Sostegni”, relativamente al “Bonus teatro e spettacoli”, consistente in un credito d'imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali o di spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. La modifica consiste nella soppressione della possibilità di utilizzare il credito in esame nel modello REDDITI relativo al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. La conseguenza è che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

Sempre l'articolo 5, ma ai commi da 7 a 12 viene previsto che i soggetti che al 22.10.2021 avessero utilizzato in compensazione il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo

a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 possono riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:

- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 72, DL n. 145/2018, in base al quale il riconoscimento del credito d'imposta in esame ai soggetti residenti commissionari che effettuano attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati UE, SEE o Stati compresi nell'elenco di cui al DM n. 220/1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati in Italia;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità o determinazione della media storica di riferimento.

L'agevolazione non spetta qualora il credito d'imposta sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti.

Inoltre, l'agevolazione del riversamento non è applicabile anche nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Dal punto di vista procedurale viene stabilito che per beneficiare dell'agevolazione di riversamento i soggetti interessati:

- devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022. Il contenuto e le modalità di trasmissione della richiesta saranno definite dall'Agenzia delle Entrate entro il 31.5.2022;

- devono riversare il credito entro il 16.12.2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.

Come spesso accade in queste forme di sanatoria, il Legislatore ha previsto che non sia possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

L'agevolazione del riversamento non può essere utilizzata qualora sia stato accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi al 20.10.2021.

Altro aspetto importante è che il perfezionamento del riversamento esclude la punibilità dell'indebita compensazione ai sensi dell'articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO

Con il comma 13 del medesimo articolo 5 viene stabilito che le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 13, DL n. 41/2021, il "Decreto Sostegni", in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*", sono applicabili anche:

- alla definizione agevolata degli avvisi bonari di cui all'articolo 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 che prevede, tra l'altro, la possibilità per i soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 superiore al 30% rispetto a quello del 2019 di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021;
- al contributo a fondo perduto, nella misura massima di euro 1.000, previsto dall'articolo 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività, come desumibile dal Registro Imprese, nel corso del 2019, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'articolo 1 del DL n. 41/2021 relativo al contributo a fondo perduto a favore degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19»";

- all'esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 prevista dall'articolo 6-sexies del DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL n. 41/2021;
- ai contributi a fondo perduto (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'articolo 1 del DL n. 73/2021, il "Decreto Sostegni-bis";
- all'estensione del "bonus canoni locazioni" previsto dall'articolo 4 del DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI TRASMISSIONE TELEMATICA

Il comma 14 dell'articolo 5 implementa i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni. Infatti, il Legislatore, con la modifica dell'articolo 3, comma 3, lettera a), DPR n. 322/98 include i Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni.

L'indiretta conseguenza è che i Revisori legali divengono abilitati, per effetto dell'incrocio normativo, anche all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35, comma 3, D.Lgs. n. 241/97. Chiaramente, il Revisore legale dovrà iscriversi nell'apposito Registro tenuto dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

"PATENT BOX"

L'articolo 6 rivisita l'agevolazione del così detto "Patent box", introducendo una nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a specifici beni immateriali, in sostituzione dell'attuale disciplina del sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali.

Il Decreto, sostanzialmente, riconosce ai soggetti titolari di reddito d'impresa la possibilità di optare per l'applicazione della maggiorazione del 90%, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

- software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;

utilizzati, sia direttamente che indirettamente, nello svolgimento della propria attività d'impresa.

La scelta ha una durata di 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile.

Dal punto di vista procedurale si dovrà attendere un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

La norma prevede che possano optare per il nuovo regime anche le società e gli enti (compresi i trust), non residenti in Italia ex articolo 73, comma 1, lett. d), TUIR, a condizione che siano residenti in Stati con i quali:

- sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
- lo scambio di informazioni sia effettivo.

Ricordiamo che l'agevolazione è applicabile a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- Università / enti di ricerca e organismi equiparati;

finalizzate alla creazione o sviluppo dei predetti beni.

È demandata all'Agenzia delle Entrate l'emanazione delle disposizioni attuative dell'agevolazione.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della stessa in un'idonea documentazione predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di rettifica della deduzione, da cui derivi una maggior imposta o un minor credito, la sanzione nella misura dal 90 al 180%, di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione, verifica o altra attività istruttoria, il contribuente consegna la predetta documentazione, idonea a consentire il riscontro della deduzione spettante.

Il possesso della documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

I soggetti che esercitano in esame non possono fruire:

- per l'intera durata dell'opzione;

e

- in relazione ai medesimi costi;

del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1, Legge n. 190/2019.

Ricordiamo che a decorrere dal 22.10.2021 sono abrogate le disposizioni del previgente regime di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'articolo 4, DL n. 34/2019, il "Decreto Crescita", che, a decorrere dal 2019, aveva previsto la possibilità di "autodeterminare" il reddito agevolabile in alternativa al ruling.

Inoltre, i soggetti che hanno esercitato l'opzione prima del 22.10.2021 ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione.

Sono esclusi da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato articolo 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato articolo 31-ter, cioè l'istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto, e che non avendo ancora sottoscritto un accordo intendono applicare il nuovo regime, devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo o del rinnovo dello stesso, secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI

L'articolo 7 rfinanzia per 100 milioni di euro il fondo previsto dall'articolo 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 al fine di incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti.

Le nuove risorse sono così distribuite:

- 65 milioni di euro, per l'acquisto, anche in leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO₂/Km;

- 20 milioni di euro, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto anche in leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- 10 milioni di euro, per l'acquisto anche in leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO2/Km;
- 5 milioni di euro a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.

Va ricordato che il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 1041, Legge n. 145/2018, e di cui all'articolo 1, comma 654, Legge n. 178/2020;
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a 25.000 euro;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Per poter fruire del bonus è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

Si riepiloga l'importo del contributo:

CO2 g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

L'angolo informatico

Valutazione economica delle nuove tecnologie VOIP/CLOUD

di Daniele Ziantoni

In questo articolo si vuole fare un raffronto sotto l'aspetto economico della convenienza o meno di ricorrere alle nuove tecnologie informatiche.

Questa valutazione nasce per il motivo che si è creata l'idea che per utilizzare queste nuove modalità si deve sostenere un costo economico non indifferente.

Ci proponiamo quindi di fare un piccolo raffronto utilizzando alcuni valori di mercato.

Raffronto voce canale tradizionale e voip

Oramai le chiamate sono già tutte in VOIP, anche se noi non ce ne accorgiamo in quanto le chiamate continuiamo a farle nello stesso modo, esse vengono trasformate a livello di "centrale".

Al giorno d'oggi Internet e la telefonia sono due canali destralmente importanti, si vuole anche essere sicuri che in caso di down della linea telefonica o internet si riesca comunque ad operare.

Si considera quindi necessario l'uso di una linea di backup.

NB: se si vuole utilizzare le chiamate VOIP, l'operatore internet e telefonico devono essere i medesimi. Inoltre suggeriamo di verificare sempre quando si parla di fibra di che tipologia di servizio si sta parlando, la vera fibra (ovvero il cavetto ottico che entra fino all'interno della nostra abitazione) è definita FTTH (velocità nell'ordine del gigabit), negli altri casi FTTC, etc si parla di VDSL anche se da un punto di vista commerciale è sempre definita "fibra".

Nella tabella sottostante sono riepilogati i costi mensili.

Come da articolo precedente si considera una situazione "base", ufficio composto da 3 persone e una linea "vecchio tipo" ISDN con due canali.

Sistema tradizionale		Sistema VOIP e VDSL	
Telefonia (ISDN 2 canali)	Internet	Telefonia e Internet	Linea Backup
60	70	80	80

E' quindi possibile, vedere che l'importo mensile totale è leggermente superiore ad un sistema tradizionale, tuttavia è comprensibile che con il nuovo sistema, a fronte di un piccolo esborso ha una grande stabilità.

E' pur vero che 30 €/mese significano 360 €/anno, tuttavia in un ufficio come quello sopra descritto (escludendo il tempo del professionista), e considerando un costo del personale pari a 40 €/ora, è facile desumere che se anche si rimanesse sprovvisti di connessione mezza giornata in un anno il costo è ampiamente ripagato.

Con il VOIP è possibile anche passare ai centralini in CLOUD, vediamo ora un confronto economico in tal senso.

Il centralino CLOUD è in realtà un servizio con canone su base mensile.

Centralino tradizionale su linea analogica ISDN				Centralino Cloud		
Acquisto	Ammortamento in 5 anni	Costo mensile dell'ammortamento	Canone assistenza annuo (600€)	Abbonamento mensile (basato su due linee)	Abbonamento per 3 utenti	Totale
1500	300 €/A	25 €/m	50 €/m	40€/m	30 €/m	70 €/m

Come si vede dalla tabella il costo mensile è di 40 €/m (circa 480€/a). Per semplicità di calcolo si prende come riferimento 500€/anno.

Se è pur vero che con questa modalità il costo è superiore; e che in 3 anni di acquisto licenza programma si paga quanto un centralino ISDN nuovo e di proprietà, nel caso di centralino ISDN manca di possibilità delle linee di trasferimento su altri dispositivi ad esempio in caso di guasto della linea internet.

C'è da considerare, inoltre, che nel caso di un centralino fisico di proprietà deve essere sempre presa in considerazione la possibilità di guasti o manutenzione straordinaria.

Server in cloud

In questa fase considereremo anche il fatto che tanti servizi non sono necessari in quanto i programmi gestionali sono in cloud e l'archiviazione dei documenti è su spazio Office365.

Negli esempi numeri che seguono si presume quanto segue:

- Ufficio composto da 3 persone, due collaboratori e un titolare;
- Presenza di un dominio web (oramai tutti gli studi ne dispongono);
- Presenza di indirizzi personali (es. nomecognome@dominio.it)

- Presenza di un indirizzo “generico” es. info;
- Titolare che si reca presso clienti con proprio pc;

Partiamo dalla situazione zero, alle caratteristiche di cui sopra si aggiunga un gestionale installato su server, Suite office “standard”, server dati (A). Lo Studio decide quindi di trasformare la propria struttura, basata sullo Stand Alone (in server), e migrando tutti i dati in cloud, massimizzando quindi il concetto di lavoro agile (B).

Da alcune statistiche, il canone dei software dello Studio, tra quelli basati su server a quelli in cloud, il canone per questi ultimi è maggiore di circa un 20%.

Situazione iniziale (A)		Situazione finale (B)	
Tipologia di investimento	Importo	Tipologia di investimento	Importo corrispondente
Server (acquisto)	4000 €	Server cloud	900€/anno
Licenza Windows ¹	500 €	Non necessario	
Aggiornamento di metà vita	1000 €	Non necessario	
Nas per backup	1000 €	Nas per condivisione dati studio	1000 €
Licenza Office (3 utenti quindi 3 licenze) ¹	600 €	Office 365	300 €/anno
Gestionale su server	4000 €	Gestionale in Cloud	4800 €
Tot anno per confronto (ammortamento 25%)	5750 €		6250 €

1) si suppone di dover aggiornare la licenza passati 5 anni

Costi totali annui

Situazione stand alone		Situazione “agile”	
Connettività (telefonia-internet)	1560	Connettività	1920
Centralino	900	Centralino VOIP + 3 utenze	840

Gestione hardware e software stand alone	5750	Gestione sistematica e software in cloud	6250
Totale	8210		9010

Conclusioni

Giustamente potrebbe essere fatto notare che si tratta di un incremento del 10% sui costi fissi dello studio; tuttavia, a parere di chi scrive, sono costi ampiamente ripagati dai possibili costi che si sostengono quando vi è qualche problema ad di fuori della normale operatività.

Alcuni semplici esempi:

- assenza di segnale internet: con la linea di backup (80x12= 960€) il problema non sorgerebbe. In uno Studio con due dipendenti con un costo medio di € 40/h cad **ed escludendo il costo dell'inattività del titolare** vuol dire che se l'assenza si manifesta una volta all'anno durante tutto l'arco temporale della giornata il costo è già stato coperto;
- assenza di segnale telefonico (che nel caso di chiamate VOIP si affianca all'assenza di segnale internet): il maggior costo di € 240 annui, è già ripagato in assenza di segnale per circa 3 ore;
- Stessa cosa qualora il titolare si dimentichi il cellulare a casa oppure abbia bisogno della connettività dello Studio, considerato il tempo di movimento tra la propria abitazione e lo Studio anche qui il costo è ampiamente ripagato;
- Utilizzo del gestionale in Cloud: il maggior costo pari a circa il 20% è ampiamente ripianato dalla portabilità dei dati. Considerato il tempo del titolare (si suppone che i collaboratori lavorino prettamente dall'ufficio) pari ad almeno 80€/h e senza considerare il costo dell'autovettura (benzina etc). Se il titolare volesse lavorare dalla propria abitazione sicuramente il tempo annuo di movimento in auto è superiore alle 10 ore.

Le prossime scadenze



4 novembre 2021

BONUS SANIFICAZIONE

Termine per presentare la comunicazione delle spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

15 novembre 2021

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate e di terreni posseduti dalla data del 1.01.2021, possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15.11.2021.

BONUS TEATRO E SPETTACOLI

Termine per inviare telematicamente l'istanza per fruire del credito d'imposta a favore delle attività teatrali e dello spettacolo dal vivo colpite dalla pandemia (D.L. 73/2021, Provv. Ag. Entrate 11.10.2021).

16 novembre 2021

VERSAMENTO RITENUTE

Termine per versare le ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili e trimestrali per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

SOSPENSIONE VERSAMENTI PER COVID

Versamento della 11^a rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 3^a rata del contributo fisso minimo per il 2021.

INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE

I datori di lavoro che hanno optato per la rateizzazione del premio Inail, relativo al saldo 2020 e all'acconto 2021, devono effettuare il versamento della 4^a e ultima rata.
